

GLI AVVENIMENTI DI TRENTO. LA COMPETENZA DI NAPOLI.

In sintesi nel **Giugno 2000** la Procura della Repubblica di Trento aveva richiesto il rinvio a giudizio di Guelfo Marcucci (+ altri) per i seguenti delitti :

A) artt 81 co. 1 e 2, 110, 438 co 1 c.p., e 81 co 1,2, 56,110, 438 co. 1 c.p. con l'aggravante di cui all'at. 61 n.7, perché in concorso **con Marcucci Paolo**, avvalendosi delle **aziende di proprietà delle società di famiglia**, da lui tutte saldamente controllate e gestite, direttamente o più spesso attraverso collaboratori ai suoi ordini:

B) di cui agli artt. 81 co 1, 113, 438 co 1 e 2, 452 c.p., con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 3,5,7 e 9, perché, con una condotta abituale durata anni, commetteva i reati di cui all'accusa che segue, in cooperazione colposa con altri numerosi soggetti tra i quali i coimputati, altri indagati in procedimento connesso, altri, ancora, non identificati o ignoti, compresi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio...

Il **12 Luglio 2002** all'esito dell'udienza preliminare, il Tribunale di Trento aveva emesso in ordine ai reati ascritti due decisioni a carico dei diversi indagati: di non doversi procedere e il rinvio a giudizio.

- Quanto al non doversi procedere

Con riferimento ai Sigg.ri Marcucci, il Tribunale (sent. nr. **322/02**, depositata il 12.7.2002 - rgnr 12227/00) aveva statuito **di non doversi procedere perché i fatti non sussistono** nei confronti di **Guelfo Marcucci** per l'accusa di **epidemia colposa** in ordine ad alcune condotte (individuate sub A seconda parte, C) D) E) F) G) H) J) N) R) T) prima parte, U) W X Y Z AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP" e di **Paolo Marcucci per epidemia dolosa consumata e tentata.**_(doc. 4)

Una decisione in seguito (13/11/2002) parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Trento allorchè dispose il rinvio a giudizio di Paolo Marcucci e di Guelfo Marcucci per il reato di **epidemia colposa consumata** in ordine al cosiddetto caso **Padmore**. (doc. 5)

Giudizio conclusosi con l'assoluzione dei Sigg.ri Marcucci "**perchè il fatto non sussiste**" da parte del Tribunale di Trento con la sentenza nr. 422 / 2004, depositata il 16 Luglio 2004. (doc. 6)

- Quanto al rinvio a giudizio

Tornando all'udienza preliminare, il G.U.P. dispose il rinvio a giudizio di Guelfo Marcucci (e di altri indagati) per il reato di **epidemia colposa**. (doc. 7)

Tale procedimento è **tuttora pendente avanti alla Procura di Napoli** a seguito della declaratoria di competenza territoriale di quel Tribunale disposta dalla Corte di Trento con la sentenza nr. 344 del 23 Aprile 2003, divenuta irrevocabile il 13 Giugno 2003.

Attualmente il Sig. Guelfo Marcucci continua a essere indagato a Napoli.

4) ESTRATTI DELLE VARIE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI TRENTO

capi di imputazione.

<u>Giugno 2000</u>
<u>Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Trento nei confronti di Marcucci Guelfo (+ altri) per i delitti :</u>

A- di cui agli artt 81 co. 1 e 2, 110, 438 co 1 c.p., e 81 co 1,2, 56,110, 438 co. 1 c.p. con l'aggravante di cui all'at. 61 n.7, perché in concorso **con Marcucci Paolo**, avvalendosi delle **aziende di proprietà delle società di famiglia**, da lui tutte saldamente controllate e gestite, direttamente o più spesso attraverso collaboratori ai suoi ordini:

- a) avviava alla produzione e metteva in commercio una quantità di materie prime, semilavorati, prodotti infialati, prodotti finiti, sieri, per un controvalore commerciale di lire 1.37.279.211, risultante dal contratto simulato conclusa con la società **PADMORE Limited**, sebbene si trattasse di **materiali e prodotti derivanti da sangue umano che sapeva non testato e suscettibile di infezioni, tanto chela quantità rimanente della stessa partita, sottoposta a sequestro, sarebbe poi risultata infetta alle analisi disposte in forma di perizia dal GIP di Trento**; i materiali "non più presenti in magazzino", sono meglio descritti nella nota (e relativo allegato) indirizzata al servizio commerciale estero dal servizio magazzini e trasporti **SCLAVO** in data 3 aprile 1995; con essa si chiedeva di procedere all'accredito, nei confronti della Padmore, del prezzo previsto dal fittizio contratto di compravendita;
- b) compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad occultare, per il successivo avvio in produzione **i materiali di cui trattasi, tutti potenzialmente infettanti**, non riuscendo nell'intento a causa dell'intervenuto sequestro;
 - la restante parte della stessa partita, pari a circa 14,882 tonnellate, corrispondenti, sommate ad altro materiale indicato in seguito, ad un controvalore, desunto dal contratto di cui sopra, di lire 12.653.971.305;
 - altro materiale, qualificato come "sieri", in realtà costituito da immunoglobuline specifiche, prevalentemente antitetaniche, indicato con "prezzo da concordare";

- altro materiale, custodito nella stessa cella, privo di documentazione accompagnatoria e impossibile da identificare quanto alla provenienza, non indicato in contratto,

ciò faceva con le seguenti modalità:

dopo l'allontanamento imposto dalla direzione dei magazzini CARIPLO di Pavia, ove **i materiali ed i prodotti di cui sopra erano inizialmente custoditi, li faceva lasciare a bordo di un autocarro refrigerato per il periodo di circa tre mesi**, in attesa di ottenere l'affitto di altre celle frigorifere, infine reperite parte a San Giuliano Milanese presso le celle frigorifere della ditta FARMARECORD s.r.l. corrente in Milano, via S. Gimignano n. 22, e per la maggior quantità, presso i magazzini generali di Padova, ove dava disposizioni affinché si cercasse – senza riuscirci – di affittare la cella frigorifera a nome di terze persone;

contestualmente acquistava la società off-shore PADMORE Ltd, già costituita, come società inattiva e “pronta” nelle Isole Vergini Britanniche, avvalendosi della società di servizi CMM Corporate Services Ltd, Sceptre House 169-173 Regent Street, London, inizialmente costituita da David Mackenzie Donald Mills, titolare eloo studio legale Carnelutti- Mackenzie in Londra e, successivamente, ceduta alla società EDSACO Limited, stesso indirizzo in Londra, di proprietà o controllata dall'Unione delle Banche Svizzere,

vendeva quindi fittiziamente alla predetta società, munendola di provvista tratta da fondi della famiglia giacenti presso banche svizzere, **il materiale ed i prodotti biologici di cui in premesse, facendo retrodatare il fittizio contratto di compravendita al 2 novembre 1993, e cioè in epoca precedente alla data stabilita perché scattasse il divieto di commercializzazione del prodotto, ma anche precedente alla data stessa di costituzione della società**,

instaurava un adeguato carteggio atto a simulare la “messa a disposizione” della merce al simulato acquirente, in formale adempimento della clausola contrattuale che prevedeva la consegna attraverso un semplice movimento circolare, senza spostamento della merce, per la quale non era mai stato previsto che dovesse lasciare l'Italia;

dava quindi le necessarie disposizioni affinché la società **PADMORE Ltd** impiantasse a sua volta un carteggio idoneo a dimostrare cartolarmente la sua fittizia soggettività giuridica e la sua simulata proprietà del materiale biologico stoccato in Italia e provvedesse al pagamento parziale del prezzo al simulato venditore, attraverso il trasferimento in Italia dei fondi tratti dalla provvista di cui sopra;

intervenuto il sequestro del plasma da parte dell'autorità Giudiziaria, dava disposizioni affinché la PADMORE interrompesse i pagamenti e, correlativamente, affinché **la SCLAVO s.p.a.** simulato venditore, agisse in giudizio presso la Giurisdizione britannica per ottenere quanto ancora fittiziamente dovuto;

° dava, o ordinava che fossero date, disposizioni affinché **la PADMORE**, a sua volta, anche allo scopo di evitare possibili accuse di frode processuale nei confronti degli operatori londinesi, evitasse di costituirsi in giudizio, sicchè la domanda **SCLAVO** veniva accolta, con una pronuncia assimilabile al decreto ingiuntivo della giurisdizione italiana, idonea, in ogni caso, costituire ulteriore titolo giudiziario comprovante

fittiziamente la inesistente dualità dei soggetti e l'altrettanto inesistente contrapposizione di diritti ed interessi.

Con tali condotte, relativamente al materiale ed ai prodotti non testati ed avviati alla produzione o alla distribuzione di cui al punto a), concorrevano a cagionare le epidemie per virus HCV, HIV, HBV meglio descritte nel capo che segue; relativamente al materiale sottoposto a sequestro, e risultato infetto, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad ottenere lo stesso risultato, vanificato dall'intervenuto provvedimento giudiziario di sequestro.

Con l'aggravante, trattandosi di **delitto determinato da motivi di lucro** o che comunque offende anche il patrimonio d'aver cagionato alle persone offese un danno, anche patrimoniale, di rilevante gravità.

Accertato in Trento, con riferimento, relativamente al delitto tentato, a tutti i luoghi corrispondenti ai singoli momenti della condotta criminosa, in particolare, Pavia, San Giuliano Milanese, Padova, Londra ed ogni altro luogo, non determinabile, in cui sono avvenute singole frazioni della condotta dal marzo 1994 al 30 maggio 1995; relativamente al delitto consumato, a tutti i luoghi, per lo più indeterminabili anche quando siano note le vittime, in cui si è verificato il contagio descritto nel capo d'accusa concernente l'epidemia colposa, in epoca successiva a quella compresa tra il marzo 1994 ed il 30 maggio 1995.

B. di cui agli artt. 81 co 1, 113, 438 co 1 e 2, 452 c.p., con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 3,5,7 e 9, perché, con una condotta abituale durata anni, commetteva i reati di cui all'accusa che segue, in cooperazione colposa con altri numerosi soggetti tra i quali i coimputati, altri indagati in procedimento connesso, altri, ancora, non identificati o ignoti, compresi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

1. EVENTO

diffusione di epidemie da virus HIV, HCV e HBV, manifestatesi in numerosi soggetti sottoposti, per esigenze terapeutiche, a somministrazione di emoderivati, nel periodo dal 1980, determinato convenzionalmente ad oggi.

1/1 ESTENSIONE DEL CONTAGIO

1/1.1. Paesi stranieri:

quantità non misurabile, ma certa, per quelli destinatari di esportazione di emoderivati;

1.1.2 Italia

a) dati epidemiologici parziali, raccolti su base volontaria dall'Istituto superiore di Sanità, oppure attraverso le domande di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210, presentate al Ministero della Sanità; fonte di valutazione più prudentiale, desunta dalla comunicazione del Ministero della Sanità, Direzione del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Superiore della Sanità:

n. 409 deceduti per AIDS, ma portatori anche di epatite cronica;

n. 924 infettati dal virus HIV su una popolazione iscritta al registro dei coagulopatici cronici di 8046 persone, pari ad una percentuale dell'11,483%;

n. 2142 infettati per HCV, sulla stessa popolazione di iscritti, pari al 26,621%;

n. 44 infettati per HBV dal 1 luglio 1985 al 30 settembre 1999.

- c) fonti di prova diretta, tratta dall'esame della documentazione sanitaria acquisita per iniziativa del P.m. e/o in seguito a querela di parte, con riscontro tra somministrazione di emoderivato proveniente da lotto infetto e inizio della malattia (i pazienti sono indicati con una sigla corrispondente alle complete generalità custodite in atti), nei casi indicati nella sottostante tabella.....

3/3 Esportazione di emoderivati infetti

3.3.1 esportazione in **Taiwan** (costituente anche il delitto di cui agli artt 81 co 2, 110, 479, 482 e 483 c.. a carico di terzi) in data 24/10/1994, con bolla doganale n. 24478U del 25.10.1994 di gr 14500 di gammaglobulina liofilizzata in seguito ad autorizzazione ottenuta il 7.10.1994 previa falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che trattata di prodotto ottenuto dalla lavorazione di plasma importato, parte del quale in conto lavorazione e parte destinato alla produzione di emoderivati per soddisfare il bisogno nazionale, e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattata di plasma raccolto nei centri trasfusionali di Avellino, Napoli, Trapani, Caserta, Pompei, Acerra, Benevento non sottoposto agli accertamenti di cui sopra oppure sottoposti in maniera parziale e non controllabile; in Roma, fino al 26.10.1994;

3.3.2

esportazione in **Svizzera**, costituente anche il delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p., a carico di Morini Roberto, direttore tecnico della Sclavo s.p.a., con bolla doganale n. 24698z del 19.7.9 di gr 22600 di gammaglobulina standard liofilizzata e con bolla doganale n. 8219Z del 19.07.94 di litri 238,3 di immunoglobulina standard in bulk, in seguito ad autorizzazione ottenuta il 17 ottobre 1994 previa falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che trattata di prodotto derivato dalla lavorazione di plasma importato, parte del quale in conto lavorazione e parte destinato alla produzione di emoderivati per soddisfare il bisogno nazionale, e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattata di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Latina;

3.3.3.

esportazione in **Turchia**, costituente delitto di cui agli artt. 110, 476, 479, 582 583 c.p. a carico del Poggiolini e del responsabile Farma Bigini, di nr. 2000 unità di albumina al 20% 50ml, lotto nr. 2601, nr. 1893 unità di albumina al 20% 50ml, lotto nr. 2573, in seguito al rilascio di autorizzazione attestante che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione di plasma importato in conto lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattata di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Avellino; l'autorizzazione era ideologicamente e/o materialmente falsa, perché il Poggiolini era a conoscenza della prassi diversa rispetto alle dichiarazioni rilasciate, ed aveva consentito che le aziende di proprietà o controllate da Marcucci attraverso l'una o l'altra delle società possedute o controllate, detenessero i modelli di autorizzazione da lui sottoscritti in bianco, nell'anno 1993;

3.3.4.

esportazione in **Tunisia**, costituente delitto di cui agli artt. 110,479,482 e 483 c.p. di nr. 4502 unità di albumina al 20% 50 ml lotto 2601, dietro falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Avellino, nell'anno 1993;

3.3.5.

esportazione in **India**, costituente delitto di cui agli artt. 110, 479, 482 e 483 c.p., a carico del responsabile Farma Biagini, di nr 343 unità di albumina al 20% 50 ml, lotto nr 2634, dietro falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Avellino, nell'anno 1994;

3.3.6.

esportazione in **Egitto**, costituente delitto di cui agli artt. 110, 476, 479, 482 e 483 c.p. a carico del Poggiolini e del responsabile Farma Biagini, di nr 5897 unità di albumina al 20% 50 m lotto nr 2633, nr 4103 unità di albumina al 20% 50 ml lotto nr 2634, in seguito a falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Avellino, nell'anno 1993

3.3.7.

esportazione in **Romania** costituente delitto di cui agli artt. 110, 479,482 e 483 c.p. a carico del responsabile Farma Bigini, di nr 80 unità di albumina la 20% 50 ml, lotto nr 2634, in seguito a falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Avellino, nell'anno 1994;

3.3.8.

esportazione in **Israele**, costituente delitto di cui agli artt.110, 479, 482 e 483 c.p., a carico di funzionario ministeriale e responsabile Farma Bigini, di nr. 5628 flaconi di gammaglobulina 16% 2ml, lotto nr 522° in seguito a falsa attestazione, destinata a tradursi in falsità ideologica dell'autorizzazione, che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Caserta, nell'anno 1994;

3.3.9.

esportazioni in **Paesi non potuti individuare**, costituente delitto di cui agli artt 110, 476, 479, 482 e 483 c.p. a carico di terzi, di nr. 77545 flaconi di gammaglobulina standard, lotto nr 557°, nr. 77512 flaconi di gammaglobulina standard, lotto nr 559°,

nr. 300 flaconi di Emoclot 250 u.i., lotto nr 444304,
nr. 200 flaconi di Uman cry, lotto nr 41434,
nr. 1038 flaconi di Emoclot 100 u.i., lotto nr 435001,
in seguito al rilascio di autorizzazione attestante che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Caserta; l'autorizzazione era ideologicamente e/o materialmente falsa, perché Poggiolini avrebbe dovuto essere a conoscenza della prassi diversa rispetto alle dichiarazioni rilasciate e, anziché incrementare i controlli, consentiva che le aziende di proprietà o controllate dal Marcucci attraverso 'una o l'altra delle società possedute o controllate, detenessero i modelli di autorizzazione che esse stesse compilavano e delle quali, spesso, non si è rinvenuto l'originale, ma una molteplicità di copie, tra loro diverse.

* * * * *

Luglio 2002

SENT. NON LUOGO A PROCEDERE (n. 322/02, n 5050/02 R.G.G.I.P., n. 12227/00 R.G.N.R. depositata in data 12 Luglio 2002) nei confronti di Marcucci Guelfo e Marcucci Paolo (+ altri)

.....

C) Le indagini preliminari hanno consentito di accertare che il centro trasfusionale di Avellino ha conferito alle officine I.S.I. e SCLAVO, tramite CO.PLA s.a.s., tra le altre, le seguenti sacche di plasma infetto:

n. 2903 e 2904 positive ad HCV – bleeding list dd. 20.9.1993;
n. 4570 positiva ad HCV – bleeding list d. 27.4.1994.
dette sacche hanno concorso alla produzione, tra gli altri, dei seguenti emoderivati “risultati positivi per la presenza del genoma HCV all’esito delle perizie giudiziarie”: (pag.313 – 314)

E) Le indagini preliminari hanno consentito di accertare che:

- 1) – **il centro trasfusionale di Avellino ha conferito alle Officine I.S.I. e SCLAVO, tramite CO.PLA. s.a.s. tra le altre, le seguenti sacche di plasma infetto:**
 - n. 2903 e 2904 positive ad HCV – bleeding list dd. 20.9.2993;
 - n. 4570 positiva ad HCV – nleeding list dd. 27.4.1994
- 2) – il Centro Trasfusionale di Caserta ha conferito alle Officine AIMA Emoderivati ed I.S.I. **le seguenti sacche di plasma infetto:**
 - n. 2331 e n. 2385 positive ad HCV; n. 2389 e n. 2446 positive ad HBsAg- Bleedinf list dd 16.10.1992,
 - n. 2609 positiva ad HCV; n. 2600 positiva ad HBsAg – bleeding list dd. 15.12.1992;
 - n. 3242 positiva ad HCV; n. 3147 e n. 3300 positive ad HBsAg – bleeding listi dd. 5.4.1993;
 - n. 6401 positiva ad HCV – bleeding list dd. 10.12.1993,
 - n. 5150, n. 5218, n. 5257, positive ad HCV; n. 5220 positiva ad HBsAg – bleeding list dd. 15.3.1994;
 - n. 6098 positiva ad HCV – bleeding list dd. 29.6.1994;
 - n. 154 positiva ad HCV – bleeding list dd. 19.10.1994;

Dette sacche hanno concorso alla produzione, tra gli altri, dei **seguenti emoderivati “risultati positivi con la presenza del genoma HCV all’esito delle perizie giudiziarie”**:

Ig. Vena lotto n. 283

Uman Gamma 2 ml. Lotto n. 942001

Immunotetano lotto n. 141B

Tetanus Gamma lotto n. 140 B.

.....

In definitiva, in ordine alla contestazione del delitto di epidemia colposa in dipendenza di questa condotta, si impone sentenza di **non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, difettando uno degli elementi essenziali del reato, qual è l’evento.**

.... Preliminarmente occorre ricordare che tutte queste violazioni alla disciplina in materia di **importazione** sono state contestate non già come illeciti costituenti reati formali, ma quali condotte dell’ipotizzato delitto di **epidemia colposa da virus HBV, HCV ed HIV in pregiudizio di soggetti sottoposti per esigenze terapeutiche a somministrazione di emoderivati**;

quindi, alla luce delle considerazioni di ordine dogmatico svolte in premesse o più volte richiamate, è necessario, ai fini del perfezionamento del reato medesimo, che quelle condotte abbiano comportato la diffusione di germi patogeni e che da esse sia derivata una malattia, la quale abbia colpito un certo numero di persone, con la capacità di propagarsi ulteriormente.

Ciò comporta, in primo luogo, stabilire se le violazioni formali più sopra ricordate abbiano, di per sé, comportato l’importazione di quantitativi di plasma infetto da virus HBV, HCV ed HIV

..... In definitiva, pur in presenza di **violazioni formali talvolta clamorose** (si vedano in proposito le dichiarazioni rese da Rinadi Giovanni nel corso dell’interrogatorio reso il 29.4.1996 in falcone 9015, prog.13) **le quali, di certo, non depongono verso un costume aziendale improntato alla massima diligenza, non sussistono**, in relazione a queste condotte, **elementi idonei sostenere in giudizio l’accusa di epidemia colposa aggravata** in dipendenza di una presunta infettività del plasma importato, tanto più che non è stato neppure ipotizzato e tanto meno accertato, il collegamento eziologico tra l’assunzione di emoderivati prodotti con il plasma oggetto delle **importazioni irregolari** e la manifestazione di malattie virali.

DD), EE), FF), GG), HH), II), JJ), KK), LL) (375, 376, 377, 378)

Mediante queste imputazioni il pubblico ministero ipotizza che a seguito delle **esportazioni**:

- di gammaglobulina liofilizzata verso **Taiwan** in data 24.10.1994
- di gammaglobulina standard liofilizzata verso la **Svizzera** in data 19.7.1994
- di albumina verso la **Turchia** in data non indicata (ma comunque successiva al 9.11.1992 , data delle bleeding list relativa al plasma raccolto presso il centro trasfusionale di Avellino);

- di albumina verso la **Tunisia** in data non indicata (ma comunque successiva al 911.1992 , data delle bleeding list relativa al plasma raccolto preso il centro trasfusionale di Avellino);
- di albumina verso **l'India** in data non indicata (ma comunque successiva al 911.1992 , data delle bleeding list relativa al plasma raccolto preso il centro trasfusionale di Avellino);
- di albumina verso **l'Egitto** in data non indicata (ma comunque successiva al 911.1992 , data delle bleeding list relativa al plasma raccolto preso il centro trasfusionale di Avellino);
- di albumina verso la **Romania** in data non indicata (ma comunque successiva al 911.1992 , data delle bleeding list relativa al plasma raccolto preso il centro trasfusionale di Avellino);
- di gammaglobulina verso **Israele** in data non indicata (ma comunque successiva al 5.4.1993 data delle bleeding list relativa al plasma raccolto preso il centro trasfusionale di Avellino);
- di gammaglobulina standard e di fattori della coagulazione (Emoclot 250 u.i. , Uman Cry ed Emoclot 100 u.i.) in data non indicata (ma comunque successiva al 29.6.1994 data della prima bleeding list relativa al plasma raccolto preso il centro trasfusionale di Avellino);

si siano verificate sul territorio dei Paesi esportatori “epidemie da virus HIV, HCV ed HIV, manifestatesi “in quantità non misurabile ma certa” di “numerosi soggetti sottoposti, per esigenze terapeutiche, a somministrazione di emoderivati”;

appare, quindi, evidente che la contestazione non concerne il reato di falso ideologico, il quale viene ipotizzato a carico o genericamente di “terzi” o di un innominato “responsabile Farmabiagini” o di un innominato “funzionario ministeriale” o di “Morini Roberto direttore tecnico della **SCLAVO s.p.a.**” o di “Poggiolini” (in realtà formali imputazioni di falso ideologico attenenti le esportazioni sono state formulate esclusivamente nei confronti di BOSCHI Faustino e di MORINI Roberto)

L'accusa in esame viene fondata sulla circostanza dell' utilizzo per la produzione degli emoderivati esportati anche di sacche di plasma infetto provenienti dai Centri trasfusionali di Avellino e di Caserta, in particolare:

quanto ad Avellino

- n. 213, 249, 261, 269, 301 e 349 **positive a HCV** – bleeding list dd. 9.11.1992 ;
- n. 2081, 2098 e 2381 **positive ad HCV** – bleeding list dd. 16.6.1993;
- n. 2903,e 2904 **positive ad HCV** – bleeding list dd.20.9.1993;
- n. 4570 **positiva ad HCV** – bleeding list dd. 27.4.1994;

quanto a Caserta:

- n. 2331 e n.2385 **positive ad HCV**; n. 2389 e n. 2446 positive ad HBsAg – bleeding list dd. 16.10.1992
- n. 2609 **positiva ad HCV**; n 2600 positiva ad HBsAg – bleeding list dd 15.12.1992
- n. 3242 **positiva ad HCV**; n. 3147 e n. 3300 positive ad HBsAg – bleeding list dd.5.4.1993;
- n. 6401 **positiva ad HCV** – bleeding list dd. 10.12.1993;
- n. 5150, n. 5218, n.5257, **positive ad HCV**;
- n. 5220 **positiva ad HBsAg** - bleeding list dd.15.3.1994;
- n. 6098 **positiva ad HCV** – bleeding list dd. 29.6.1994,
- n. 154 **positiva ad HCV** – bleeding list dd. 19.10.1994

in primo luogo l'accusa appare ictu oculi infondata per la parte concernente l'epidemia da HIV, considerato che quel virus non era presente nelle sacche infette proveniente dai

Centri trasfusionali di Avellino e Caserta ed utilizzate per la produzione degli emoderivati esportati.

In ordine alle epidemie da HBV e HCV, richiamate le considerazioni di ordine dogmatico già svolte a proposito del reato di epidemia, si tratta di verificare se il reato di assunzione degli emoderivati, oggetto delle esportazioni più sopra indicate, abbia determinato la manifestazione di malattie virali da HBV o HCV tra le persone offese indicate dal pubblico ministero e coloro che sono stati ammessi alla costituzione di parte civile.

Orbene tra costoro non vi è alcuno, che sia cittadino o residente o che comunque abbia assunto emoderivati **nei Paesi, in cui le officine del gruppo Marcucci hanno esportato emoderivati prodotti anche utilizzando le sacche infette conferite dai centri trasfusionali di Avellino e di Caserta;**

ne deriva l'inussistenza di qualsiasi elemento probatorio, da cui sia possibile ritenere che le esportazioni in esame abbiano determinato in un certo numero di persone lo sviluppo di una malattia virale e, quindi, siano eziologicamente collegabile con l'evento di epidemia.

In definitiva, in ordine alla contestazione del delitto di epidemia colposa in dipendenza di questa condotta, si impone sentenza di non luogo a procedere perché il reato non sussiste, difettando uno degli elementi essenziali del reato, qual è l'evento.

* * * * *

12 Luglio 2002:
<u>Decreto che dispone il giudizio di Guelfo Marcucci e altri. Tribunale di Trento (Nr 12227/00-21 R.G. N.R. - R.G. 3602/01 R.G. G.I.P.) (doc. 7)</u>

Delitto di cui agli artt. 81 co. 1, 113, 438 c. 1 e 2, 452 c.p. con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 3,5,7 e 9 perché in cooperazione colposa con Rinaldi Edo, Bucci Enzo, Boschi Faustino, Morini Roberto, Romano Enrico, Rinaldi Giovanni, Corallo Alessandro, Tonsa Anna Maria, Degli Onori Francesco, Grassi Carlo e Poggiolini Duilio

- per colpa generica consistita per imprudenza, negligenza, inosservanza delle buone regole della materia, iscritte, oppure no, nella farmacopea ufficiale e nella normativa ministeriale, tanto più necessarie e doverosamente da applicare, quanto meno erano evolute e complete le tecniche di analisi;
- nonché
- per colpa specifica consistita nella violazione del titolo I, articolo 2.1. della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, per violazione delle norme dettate dalla legge 107/1990, nonché dei decreti ministeriali che regolavano, adeguando le metodologie allo sviluppo tecnico scientifico, le modalità della raccolta ed i requisiti analitici del materiale biologico da avviare alla trasformazione, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n. 68 del 24/7/78 e n. 28 del 17/7/85 dell'art. 2 del D.M. 15/1/88 n....e dell'art. 2 del D.M. 21/7/90 e di ogni altro atto di carattere normativo successivamente citato,

poneva in essere le seguenti condotte:

- (1) Condotte attinenti al ciclo produttivo

- utilizzo di plasma di provenienza illecita o non certificata o non sottoposto a screening e invio in produzione di sacche infette
- condotte relative alle bleeding list

A. Prima parte

Omessi controlli ed interventi disciplinari, di pertinenza dell'imprenditore sull'uso - praticato nelle sue aziende - di sacche di plasma di origine italiana ottenuta da canali di rifornimento al di fuori del sistema legale o di provenienza fraudolenta e quindi prive di documentazione legalmente idonea a provare l'avvenuta effettuazione dei test; in particolare consentiva la raccolta e l'avvio alla lavorazione nelle aziende del gruppo, di un numero di sacche di plasma, corrispondente a quantità oscillanti tra i 200 ed i 300 kg al mese, non provenienti dai centri trasfusionali autorizzati, non sottoposte ad alcun controllo e quindi inquinate da germi patogeni in percentuale non inferiore alla frequenza epidemiologica del virus tra la popolazione dei paesi industrializzati, dal 1983 al 1995.

B. inosservanza del principio basilare ed inderogabile dello screening su tutte le unità di sangue donato, tanto più rilevante quanto meno progredite erano le tecniche di analisi, per imprudenza, negligenza ed imperizia nell'organizzazione, svolgimento e controllo di un'attività, in ogni caso, a rischio e pericolosa, nonché violazione delle norme previste dalla legge 14 luglio 1967 n 592 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 24 Agosto 1971 n. 1256, e, successivamente dalla legge 4 maggio 1990 n. 107, e delle disposizioni legittimamente impartite dall'Autorità Sanitaria con lettera del 30 aprile 1986 con la quale veniva imposto lo screening delle singole unità di sangue e plasma impiegato nella produzione di tutti gli emoderivati

- I. uso di sacche ritirate presso i centri trasfusionali non accompagnate dalle liste contenenti le indicazioni dei numeri di identificazione e l'esito dei test effettuati sulle stesse o, in ogni caso, mancato riscontro, fino al 1995, tra l'identità tra sacche certificate nelle documentazione sanitaria (bleeding list) e quelle effettivamente consegnate---impiego di metodi di produzione non idonei

K. avvio ai processi di trasformazione secondo logiche puramente industriali, prescindenti dai criteri preminenti di tutela della salute pubblica, e riproducenti gli stessi inconvenienti, riconoscibili nella struttura del commercio internazionale del sangue e dei suoi derivati, basate su cessioni mercenarie e, come tale difficilmente controllabili sul piano della loro sicurezza epidemiologica.

O. provenienza del materiale biologico d'importazione da donatori occasionali, privi di ogni riscontro anamnestico e quindi altamente a rischio e correlata mancata adozione di criteri idonei a verificare l'affidabilità dei fornitori esteri, l'autenticità dei controlli sui donatori sconosciuti e occasionali e le modalità di autocertificazione.

T. SECONDA PARTE

Violazione della raccomandazione del Consiglio d'Europa di "evitare l'importazione di plasma.....da donatori pagati".

L. mancato utilizzo in tempo utile degli elenchi dettagliati delle sacche di plasma, regolarmente trasmessi dai centri trasfusionali italiani, i cui donatori erano risultati, alle successive donazioni, positivi alla ricerca degli anticorpi HIV, HbsAG e HCV o,

comunque, considerati ad alto rischio, ed avvio intempestivo alla produzione, negli stabilimenti AIMA DERIVATI di Rieti, di tali sacche, ritenendo, in questi casi, sufficienti controlli successivi sui pools di plasma .

M. subordinazione della tutela della salute agli interessi commerciali, mediante interposizione di un tempo medio di tre anni tra ciascun nuovo progresso scientifico o tecnologico suscettibile di ridurre il rischio di eventuali contagi e la sua concreta introduzione nella pratica di raccolta, analisi e lavorazione del plasma, periodo corrispondente a quello mediamente necessario per lo smaltimento delle scorte.

O. Mancata adozione, nella pratica di lavorazione corrente, di procedure d'inattivazione virale di dimostrata efficacia, o passiva acquiescenza a procedure prive dei necessari requisiti di sicurezza: in ogni caso, attivazione delle stesse procedure in misura ridotta, in modo da non incidere sulle rese e, quindi, sui costi.

O. mancata adozione nella pratica i lavorazione corrente, di procedure d'inattivazione virate di dimostrata efficacia, o passiva acquiescenza a procedure prive di necessari requisiti di sicurezza: in ogni caso, attivazione delle stesse procedure in misura ridotta, in modo da non incidere sulle rese e, quindi, sui costi

I pool di lavorazione

P. uso costante della pratica della formazione di pools di lavorazione sovradimensionati, in base ad esigenze puramente economiche di redditività e produttività, senza tener conto delle connesse esigenze i tutela della salute, in relazione alle possibilità scientifiche di effettuare su di essi analisi attendibili non vanificate dall'effetto diluizione connesso alla grandezza del pool.

(2) Importazioni

S. sfruttamento, nel campo delle attività di importazione del plasma, quasi sempre di apparente origine statunitense, del prestigio della Food and Drug Administration di cui si vantava una indimostrata – almeno in questo settore – maggior affidabilità rispetto a qualsiasi altra struttu di controllo nazionale o internazionale.

V. importazione e lavorazione di plasma non testato attraverso i Nuovi Laboratori Farmabiagini, nel periodo compreso tra il dicembre 1990 ed il gennaio 1992, di materia prima (152.632 flaconi di plasma umano liofilizzato e 401.470 sacche di plasma umano congelato) avviata alla lavorazione presso e aziende consorziate anche in data posteriore all'1..92, data dalla quale, così come da parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, poteva essere importato ed utilizzato per la produzione di emoderivati olo plasma proveniente da donatori saggiati singolarmente per gli anticorpi anti-HCV; nei luoghi di localizzazione degli stabilimenti ed in ogni altro luogo, non determinabile, di distribuzione e somministrazione del prodotto, dalla data indicata e successivamente, fino al 31 dicembre 1992 relativamente al materiale invenduto, e fino all'esaurimento delle scorte già detenute dalle farmacie o da pazienti emofilici, per un ulteriore periodo corrispondente alla scadenza indicata sulla confezione del farmaco, valutabile in non meno di tre anni.

(5) Condotte imprenditoriali scorrette

PP) enfaticizzazione in tutte le forme di comunicazione e negli stessi documenti ufficiali, dell'utilizzo terapeutico degli emoderivati, senza un'adeguata informazione - sia a livello di comunicazione generale, sia a livello del foglietto illustrativo obbligatoriamente presente nelle singole confezioni del prodotto - su rischio per la salute e sulle possibilità di riduzione al minimo del rischio medesimo.

QQ) deroga o ritardo nell'eliminazione degli stock di prodotti dei quali le nuove conoscenze scientifiche dimostravano non solo la potenzialità infettiva, già genericamente nota in precedenza ed accettata come male minore, ma anche la specifica forma di infettività ed i mezzi per eliminarla, deroga o ritardo reso inevitabile dalla allegazione, falsa o esagerata, che sarebbero venuti a mancare i farmaci salvavita, che invece erano necessari in misura minore rispetto al bisogno enfaticizzato ed acriticamente accettato di farmaci che, in ogni caso, venivano esportati anche nei periodi in cui se ne proclamava la mancanza.

Con le succitate condotte cagionava la diffusione di epidemie da virus HIV, HBV e HCV, manifestatesi in numerosi soggetti sottoposti, per esigenze terapeutiche, a somministrazione di emoderivati, nel periodo che va dal 1980 al 1998, fenomeno che si è accertato avere assunto le dimensioni di cui alle tabelle che seguono:

.....

PQM

Dispone il giudizio nei confronti di Marcucci Guelfo in ordine al reato contestato sub. 2) limitatamente alle condotte sub.:

a) prima parte

B) ed I)

K) Q) e T seconda parte

L), M), O), P), S) V), PP), QQ"

(Il procedimento in ordine a detti capi di imputazione è tuttora pendente avanti alla Procura di Napoli)

13 Novembre 2002

Corte di Appello di Trento, Sezione Penale. Rinvio a Giudizio di Guelfo Marcucci e Paolo Marcucci (R.G. 539/02) (a seguito dell'impugnazione della sentenza di Non Doversi Procedere del Tribunale) (doc. 5)

Ritenuto che:

- va affermata allo stato, anche con riguardo alla condotta contestata agli imputati Marcucci Guelfo e Marcucci Paolo relativamente alle materie prime, semilavorati, prodotti infialati, prodotti finiti e sieri risultanti dal contratto simulato concluso con la società "Padmore ltd", la sussistenza di un unico evento colposo di epidemie da HBV, HCV, HIV.....

Tuttavia sussistono elementi di prova da cui risulta che gli imputati ben sapevano che la cd. merce Padmore non era stata sottoposta all'origine al test per la ricerca dei virus infettivi. La lavorazione e successiva messa in commercio della cd. Merce Padmore, avvenuta in assoluto e consapevole spregio della legge n° 107/90 e dei molteplici decreti ministeriali emessi in materia, oltre che delle più elementari cognizioni scientifiche in materia e delle stesse regole di comune diligenza, prudenza, perizia, va dunque fatta rifluire, con riguardo alle varie infezioni riscontrate in concreto, nei complessivi eventi epidemiologici colposi, per i quali è già stato disposto il rinvio al giudizio del Tribunale di Trento. Viene infatti in rilievo per gli imputati il fatto di avere attuato una condotta “.....volontariamente negligente, imprudente, inescusabilmente imperita e inosservante delle leggi regolamenti ordini discipline a causa della quale avvengono la diffusione dei germi patogeni e la non voluta epidemia.....”

Per altro verso, “.....*che diffonde germi patogeni sapendoli tali e conoscendo che la diffusione può produrre un'epidemia, non agisce per ciò solo dolosamente, se non ha il fine di cagionare l'epidemia....ma è imputabile di colpa con previsione ed incorre quindi nella aggravante stabilità nell'art. 61 n°3 CP...*”

Ritenuto, pertanto che gli imputati devono essere rinviati a giudizio per il reato di:

delitto di cui agli artt. 113,438 co. 1 , 452 c.p.....perché in cooperazione tra loro avviavano alla produzione, mettevano in commercio una quantità di materie prime, semilavorati, prodotti infialati sebbene si trattasse di materiale e prodotti derivanti da sangue umano che sapevano non testato e suscettibile di produrre infezione.

Con tale condotta in concorso causale con quelle per le quali Marcucci Guelfo e altri sono stati rinviati a giudizio per il delitto di epidemia colposa avanti il tribunale di Trento con decreto in data 12/7/2002, **cagionavano per colpa le epidemie per virus HIV, HBV ed HCV nei confronti di un numero indeterminato di persone, così come risultante dai seguenti dati:**

Paesi stranieri:

quantità non misurabile, ma certa, per quelli destinatari di esportazione di emoderivati, **Italia.**

Fonti di prova diretta tratta dall'esame della documentazione sanitaria acquisita per iniziativa del P.M. e7o in seguito a querela di parte, con riscontro tra somministrazione di emoderivato proveniente da lotto infetto e inizio della malattia (i pazienti sono indicati con una sigla corrispondente alle complete generalità custodite in atti) nei casi indicati nella sottostante tabella.

Con le aggravanti di aver agito nonostante la previsione dell'evento nonché, trattandosi di delitto determinato da motivi di lucro o che comunque offende anche il patrimonio, di aver cagionato alle persone offese un danno, anche patrimoniale, di rilevante gravità.

Accertato in Trento, con riferimento a tutti i luoghi, per lo più indeterminabili anche quando siano note le vittime, in cui si è verificato il contagio descritto dal capo d'accusa concernente l'epidemia colposa in epoca successiva a quella compresa tra il marzo 1994 ed il 30 maggio 1995.

.. POM dispone il rinvio di Marcucci Guelfo e Marcucci Paolo al giudizio del Tribunale di Trento per rispondere del reato ad essi ascritto

* * * * *

16 Luglio 2004: TRIB. PEN. TRENTO (SENT. n., 422) ASSOLVE MARCUCCI PAOLO E MARCUCCI GUELFO (doc. 6)

- a) “Del delitto di cui gli artt. 113, 438 co. 1, 452 c.p. , con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 7 c.p. , perché in cooperazione tra loro, avviavano alla produzione e mettevano in commercio una quantità di materie prime, semilavorati, prodotti infialati, prodotti finiti, sieri, per un controvalore commerciale di lire 1.377.279.211, oggetto del contratto simulato concluso con la società PADMORE Limited, sebbene si trattasse di materiali e prodotti derivanti da sangue umano che sapevano non testato e suscettibile di produzione inferiore.

Paesi stranieri: quantità non misurabile, ma certa, per quelli destinatari di esportazione di emoderivati.

Italia

Il responso di questo processo manda assolti gli imputati, per la precipua ragione che è venuta a mancare la prova di quella componente oggettiva de reato de quo, che è l'evento dell'epidemia. E tuttavia, prima di affrontare ex professo l'argomento, il Tribunale non può esimersi dal **dare conto di alcuni aspetti poco chiari dei fatti che sono stati portati a giudizio.** Lo scenario entro il quale hanno operato gli imputati non sempre è parso limpido, altre volte opaco, altre volte ancora decisamente inquietante, **le cui ombre non diradate non possono rimanere velate da questo verdetto assolutorio,** emesso dall'esito di una lunga e faticosa istruttoria dibattimentale, dipanatasi nel corso di molte udienze e che è stata condotta con ansia inesauribile e con tutto lo scrupolo più religioso per l'accertamento della verità. **Pesanti ombre permangono sull'operato degli imputati e di cui occorre dare conto,** non per amore di ridondanze. **Inquietante era lo stato di assoluta superficialità e negligenza con cui venivano custoditi questi delicati prodotti biologici per uso umano.** Essi erano frammisti a generi alimentari surgelati destinati alla distribuzione, tipo gelati cervella bovina e baccalà, giacevano in mezzo a bottiglie rotte e messe alla rinfusa con all'interno liquidi di natura non stabilita. Su tutto ciò illuminante è stata la descrizione del maresciallo GdF Mele. **E parliamo non certo di irregolarità formali, ma di vere e proprie violazioni della legge e dei regolamenti, disciplinanti le modalità con le quali deve essere conservato il sangue umano e i suoi derivati a fini igienici e sanitari.** Inoltre il maresciallo GdF Fori ha riferito di tutte le irregolarità riscontrate nelle pratiche delle importazioni, della mancanza di documentazione attestante la effettuazione dei test prescritti dalla legge, ed anzi di vere e proprie falsità materiali realizzate su atti ufficiali e concretizzatesi in **sbianchettature operate su di essi, in frazionamenti delle pratiche di importazione, in cambi di scalo, nella apposizione della cifra “1” aggiunta davanti ad una autorizzazione ministeriale allo scopo di importare molto più materiale di quanto era stato autorizzato.** Il maresciallo Fiori ha anche quantificato i litri di sangue che vennero illecitamente importati dalla **Sclavo** così deponendo

Appaiono tuttavia illuminanti- anche se privi di una valenza probatoria piena e diretta in riferimento al **materiale Padmore** mai più rinvenuto – **i risultati della perizia** del prof. Roberto Verna (presso l'Università la Sapienza di Roma, nominato perito in sede di incidente probatorio)

Circa a presenza o meno sulla merce rinvenuta nei magazzini generali di Padova (tra gli altri) di genomi virali dell'HIV; Hbv e Hiv. Per taluni campioni di materiale Padmore esaminato il perito è pervenuto alla conclusione che si trattasse di **materiale infetto da virus dell'hcv e dell'hiv.**

I risultati della perizia hanno tuttavia valore meramente indicativo come è stato invero evidenziato dalle difese, ai fini dell'analisi circa la presenza dei genomi è stata utilizzata in perizia una metodologia, la PCR, all'epoca non ancora standardizzata, come tale non pienamente affidabile siccome non idonea a condurre risultati ripetibili con certezza.”

* * * * *

23 Aprile 2003. TRIBUNALE PENALE DI TRENTO.

SENT.ZA 344/2003. TRASMISSIONE PROCEDIMENTO A NAPOLI PER COMPETENZA

MARCUCCI GELFO

Delitto di cui agli artt. 81 co 1, 13, 438 co.1 e 2, 452 c.p. con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 3,5,7 e 9 perché in cooperazione colposa

dichiara

La propria incompetenza per territorio ed ordina trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli.

Motivazione in giorni 30

Trento , 8/4/2003

(Tale procedimento è tuttora pendente)